



L'anno duemiladodici, addì **30 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 5163 del 25 gennaio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Gianluigi Rossi, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.25), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri (entra alle 16.25), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori (entra alle ore 16.20), sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Francesco Mellace (entra alle ore 16.25), dott. Giuseppe Alessio Messano, arch. Giovambattista Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Ruocco, prof. Federico Masini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof.ssa Giuseppina Capaldo e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, sig. Beniamino Altezza e sig. Vito Trinchieri.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s



Senato
Accademico

Settore IV

30 GEN. 2012

RIPART. V - SETT. IV
Ateneo degli Studi di Roma "La Sapienza"
Il Rettore
D. L. 11/01/2012
(D. L. 11/01/2012)

**ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO-TIPO DI FACOLTA' DEI
REGOLAMENTI DELLE FACOLTA' DI:**
- **MEDICINA E PSICOLOGIA**
- **ECONOMIA**

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione V - Settore IV.

Si ricorda che lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 545 del 4.8.2010, all'art. 9, comma 4, prevede che: *"entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento-tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento organizzativo"*. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010, hanno approvato il suddetto Regolamento – tipo e, contestualmente, hanno statuito che *"nel caso in cui il Regolamento della singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento-tipo deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza"*. Il Regolamento-tipo è stato emanato con D.R. n. 4 del 10.01.2011 e, in pari data, è stato diffuso ai Presidi e ai Segretari Amministrativi di tutte le Facoltà.

Fino ad oggi sono stati approvati i Regolamenti delle seguenti Facoltà di:

1. Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali,
2. Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica,
3. Scienze matematiche, fisiche e naturali,
4. Medicina e odontoiatria,
5. Farmacia e Medicina,
6. Architettura,
7. Ingegneria civile e industriale,
8. Giurisprudenza.

Uw

Ciò premesso, si rende noto che sono pervenuti i Regolamenti delle Facoltà di:

- **Medicina e Psicologia**
- **Economia**

L'Ufficio ha esaminato i Regolamenti proposti e, a verifica completata, evidenzia quanto segue.

1. **MEDICINA E PSICOLOGIA**

Il Regolamento proposto è pienamente conforme al Regolamento-tipo e, pertanto, può essere approvato così come presentato.

Uw

12



Senato
Accademico

Seduta de

30 GEN. 2012

RIPARTI V - CITTÀ IV
Attività
IL CA
(Dr.ssa Giovanna...)

2. ECONOMIA

Anche questo Regolamento è tendenzialmente conforme al Regolamento-tipo: alcune lievi difformità formali sono state introdotte nell'intento di adattare il documento alle specificità della Facoltà.

In aggiunta, si rilevano però tre elementi di difformità sostanziale per i quali si impone il riallineamento del testo regolamentare proposto dalla Facoltà a quello standardizzato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010:

- Art. 6, comma 1, lettera c): il margine di tempo riconosciuto al Consiglio di Facoltà per esprimersi in ordine alle deliberazioni assunte dai Dipartimenti sulle chiamate di professori ordinari, associati e ricercatori è stato elevato da 30 a 35 giorni dal ricevimento della delibera.

L'Ufficio evidenzia la necessità di ricondurre la disposizione alla formulazione prevista dal Regolamento-tipo (30 giorni).

- Art. 6, comma 1, lettere b), f), h) e i): si prevede che le competenze ivi richiamate, per le quali il Regolamento-tipo prevede che la Giunta abbia funzioni deliberanti, pur riconosciute alla Giunta siano poi ricondotte anche al Consiglio di Facoltà ("e le sottopone al Consiglio di Facoltà").

L'Ufficio rileva che l'esigenza sottesa di portare l'esito di alcune decisioni assunte dalla Giunta a conoscenza dell'organo assembleare di Facoltà sia conciliabile con le previsioni di cui al Regolamento-tipo a condizione che le norme citate siano integrate nel modo seguente: "per una presa d'atto".

- Art. 14, comma 2. Il coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, il Segretario Amministrativo, il Manager didattico, il Responsabile della Segreteria studenti, nonché il Direttore della Biblioteca di Facoltà "E. Barone" e il Responsabile del Servizio di calcolo sono indicati come "centri di riferimento del personale di Facoltà" e, nello specifico, il Segretario amministrativo è previsto che dipenda "direttamente" dal Preside.

L'Ufficio evidenzia che i soggetti ivi richiamati non possano essere indicati come "centri di riferimento del personale della Facoltà", ma costituiscono di per sé personale della Facoltà; nello specifico, poi, il segretario amministrativo dipende dal Preside funzionalmente, non "direttamente" come previsto dal Regolamento proposto dalla Facoltà. In tal senso occorrerà riportare quest'ultimo alla formulazione prevista dal Regolamento-tipo.

Per quanto sopra, si sottopone a questo Consesso la seguente proposta di delibera

Allegati quale parte integrante:

- Regolamento Facoltà di Medicina e Psicologia (con sinossi)
- Regolamento Facoltà di Economia (con sinossi)

Allegato in visione:

- Regolamento-tipo di Facoltà



30 GEN. 2012

DELIBERAZIONE N. 35/12

- ❖ **Il Presidente pone in votazione il Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia.**

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO la Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 14.12.2010 e del 20.12.2010, con cui è stato approvato il Regolamento - tipo delle Facoltà;

VISTO il D.R. n. 4 del 10.01.2011 con cui è stato emanato il suddetto Regolamento;

LETTA la relazione predisposta dall'Ufficio competente e concordando con le osservazioni e i rilievi da questo formulati;

VISTO il Regolamento trasmesso dalla Facoltà di Medicina e Psicologia;

Con voto unanime

APPROVA

il Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia.

- ❖ **Il Presidente pone in votazione il Regolamento della Facoltà di Economia.**

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO il Regolamento trasmesso dalla Facoltà di Economia;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

Presenti e votanti 26, maggioranza 14: con 25 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Rossi, Carlucci Aiello, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valenza, Ragazzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras,

12.1



Gigliani, Fiori, Realacci, del dott. Messano e 1 astensione del prof. Ciccarone.

30 GEN. 2012

APPROVA

il Regolamento della Facoltà di Economia subordinatamente alle modifiche di seguito indicate:

- **Art. 6, comma 1, lettera c) – eliminare le modifiche introdotte e ricondurre l'articolato allo standard previsto dal Regolamento – tipo;**
- **Art. 6, comma 1, lettere b), f), h) e i): aggiungere alla fine di ognuno dei punti richiamati *“per una presa d'atto”*.**
- **Art. 14, comma 2. – eliminare le modifiche introdotte e ricondurre l'articolato allo standard previsto dal Regolamento – tipo;**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Luigi Frati

Regolamento tipo Facoltà

Regolamento ECONOMIA

	Versione approvata dal CdF del 18.01.2012
<p>Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà</p> <p>1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.</p> <p>2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.</p> <p>3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.</p> <p>4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>Art. 2 - Afferenza alla Facoltà</p> <p>1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none">a)b)c)d)	<p>Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà</p> <p>1. La Facoltà di <i>Economia</i>, istituita con D.R. del 30 settembre 2010, n. 595, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Roma - La Sapienza.</p> <p>2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche, ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti, <i>favorisce</i> lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.</p> <p>3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.</p> <p>4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>Art. 2 - Afferenza alla Facoltà</p> <p>1. Afferiscono alla Facoltà i Dipartimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Diritto ed economia delle attività produttiveb) Economia e Dirittoc) Managementd) Metodi e modelli per l'economia, il territorio, la finanza.

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a) il Preside,
 - b) il Consiglio,
 - c) la Giunta,
 - d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e) l'Osservatorio studentesco,
 - f) il Garante degli studenti.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
- b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

Art. 3 - Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Preside,
 - b) il Consiglio,
 - c) la Giunta,
 - d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e) l'Osservatorio studentesco,
 - f) il Garante degli studenti.

2. *I Corsi di studio, le Aree didattiche, le Commissioni permanenti di cui al successivo articolo 6 sono strutture della Facoltà e svolgono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.*

Art. 4 - Preside

1. Il Preside *svolge le funzioni previste dalle vigenti norme*, rappresenta all'esterno la Facoltà, anche negli organi di Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni dell'Università;
- b) elabora il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti della Facoltà secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- e)

<p>e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e <i>placement</i>; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;</p> <p>g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.</p> <p>4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.</p> <p>5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.</p> <p>6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.</p> <p>7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.</p>	<p>f) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e <i>placement</i>, nonché della pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà e del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>g) cura, tramite l'amministrazione, per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;</p> <p>h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti e, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico, dal Responsabile della segreteria studenti, <i>dal Direttore della Biblioteca di Facoltà "Barone" e dal Responsabile del Servizio di Calcolo.</i></p> <p>4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.</p> <p>5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti organi di Ateneo.</p> <p>6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico, assunta con i voti della maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio al Consiglio di Facoltà per le relative determinazioni.</p> <p>7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni, <i>e può essere</i></p>
---	--

<p>8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.</p> <p>9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:</p> <ol style="list-style-type: none"> tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato; nel caso in cui il Preside si dimetta; nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi. <p>10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.</p> <p>11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.</p> <p>12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.</p> <p>Art. 5 - Consiglio di Facoltà</p> <p>1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed</p>	<p><i>rieletto una sola volta consecutiva, a norma dello Statuto.</i></p> <p>8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche, per oltre il 50%, della composizione della Facoltà, per quanto riguarda i docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.</p> <p>9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:</p> <ol style="list-style-type: none"> tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato; nel caso in cui il Preside si dimetta; nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi. <p>10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti <i>degli aventi diritto nella prima convocazione e la maggioranza assoluta dei presenti</i> nelle convocazioni successive.</p> <p>11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore e Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.</p> <p>12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.</p> <p>Art. 5 - Consiglio di Facoltà</p> <p>1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto:</p>
--	---

<p>il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.</p> <p>2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.</p> <p>3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.</p> <p>5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tutti i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale equiparato, afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; - il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo; - i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà, in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà. <p>2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.</p> <p>3. Il Consiglio è convocato dal Preside, con la periodicità di cui al precedente comma 2 e quando lo ritenga necessario, mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente gli argomenti da trattare, inviato almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio, nella composizione competente per materia, quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti, <i>indicando l'argomento o gli argomenti dei quali è chiesta la trattazione.</i></p> <p>4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati, che non possono comunque essere in numero superiore a quello dei presenti.</p> <p>5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di tale componente sono conteggiati solo se presenti.</p>
--	---

<p>6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.</p> <p>7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.</p> <p>8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.</p> <p>9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p> <p>10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.</p>	<p>6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver <i>accertato</i> la valida costituzione dell'organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal <i>professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo, tra i presenti</i>, coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. <i>A parità di anzianità accademica funge da segretario il professore con minore anzianità anagrafica.</i> Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.</p> <p>7. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo concorrono al raggiungimento del numero legale solo se presenti.</p> <p>8. Fatti salvi i quorum prescritti dalla legge <i>o dallo Statuto</i> per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.</p> <p>9. <i>Le bozze</i> dei verbali delle riunioni <i>sono trasmesse a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà unitamente alla convocazione della successiva riunione del consiglio, nel corso della quale il verbale è, di norma, approvato.</i> I verbali sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p> <p>10. Possono essere <i>deliberate</i> modalità di votazione anche telematiche.</p> <p>11. <i>I lavori del Consiglio di Facoltà sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal consiglio stesso.</i></p>
---	---

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:
 - a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
 - b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
 - c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;
 - d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dallo Statuto, il Consiglio di Facoltà:

- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) approva l'attivazione, la modifica *o la soppressione* dei Corsi di studio, delle Scuole di specializzazione e dei Master e dei loro ordinamenti didattici, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti, Consigli di Area didattica o di Corso di studio, *provvedendo anche alla funzione di armonizzazione degli ordinamenti didattici, dell'attribuzione dei compiti didattici ai docenti della Facoltà e delle coperture degli insegnamenti;*
- c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In ordine a tali delibere il Preside, entro cinque giorni dal ricevimento, *provvede a convocare il Consiglio di Facoltà per una data compresa entro i successivi trenta giorni*, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, *allegando alla convocazione stessa la delibera del Dipartimento ed i suoi atti presupposti. La decisione del Consiglio di Facoltà sulla deliberazione del Dipartimento deve essere motivata e adottata con il voto della maggioranza dei componenti il Consiglio, nella composizione ristretta, volta a volta, prevista. Se il Consiglio non delibera nella riunione appositamente convocata, la delibera del Dipartimento diviene efficace;*
- d) si esprime sulle richieste di afferenza di un gruppo di docenti di altra Facoltà, in

<p>quanto regolamentato dal Senato Accademico;</p> <p>e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;</p> <p>f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;</p> <p>g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;</p> <p>h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.</p>	<p>conformità alla disciplina dettata dal Senato Accademico;</p> <p>e) approva le convenzioni <i>e gli accordi</i> relativi all'attività dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione <i>di pertinenza</i>;</p> <p>f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;</p> <p>g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza, anche sulla base delle proposte della Commissione didattica di cui al successivo comma 2, ed assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;</p> <p>h) <i>autorizza i docenti allo svolgimento di docenze in altre Facoltà, Università o enti di ricerca</i>;</p> <p>i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti <i>e dallo Statuto</i> o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. <i>Il Consiglio di Facoltà costituisce le seguenti commissioni permanenti:</i></p> <p>a) Commissione Didattica Paritetica costituita di docenti e studenti <i>la cui composizione paritetica è stabilita dal Consiglio, presieduta dal Preside o da un professore ordinario da quegli delegato, incaricata di organizzare e monitorare l'attività didattica e la qualità dell'offerta didattica e dei servizi offerti agli studenti e di formulare proposte al Consiglio per il miglioramento della gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. La Commissione opera in collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui al successivo art. 8.</i></p> <p>b) <i>Commissione per il coordinamento dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale, composta dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio e di Area Didattica e presieduta dal Preside o da un professore ordinario da esso delegato, con la funzione di valutare, in sede istruttoria, i progetti di istituzione di Corsi di studio o di modifica di quelli esistenti e di assicurare la piena armonizzazione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, nonché il coordinamento, sulla base</i></p>
--	---

<p>3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (<i>Team Qualità</i>); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.</p> <p>4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.</p> <p>Art. 7 - Giunta</p> <p>1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:</p> <p>a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;</p> <p>b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;</p> <p>c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori</p>	<p><i>delle determinazioni dei Corsi medesimi e dei Dipartimenti, dell'attribuzione dei compiti didattici ai docenti della Facoltà e delle coperture degli insegnamenti;</i></p> <p>3. Il Consiglio di Facoltà costituisce, altresì, un Presidio di assicurazione della Qualità (Team Qualità); il Presidio e promuove la qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.</p> <p>4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire altre commissioni, temporanee o permanenti, con funzioni istruttorie e propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.</p> <p>Art. 7 - Giunta</p> <p>1. La Giunta svolge funzioni istruttorie nelle materie di cui al precedente articolo <i>e</i> funzioni deliberanti sulle seguenti materie:</p> <p>a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della disponibilità delle risorse <i>e della rispondenza agli obiettivi di cui al precedente art. 6, co. 1, lettera a)</i>, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori;</p> <p>b) definisce, per ciascun anno accademico, <i>su proposta delle commissioni di cui al precedente art. 6, comma 2</i>, la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio <i>e le sottopone al Consiglio di Facoltà</i>;</p> <p>c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Facoltà e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio di assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento, con le sue attività scientifico-didattiche e di</p>
---	---

<p>predefiniti dal Senato Accademico;</p> <p>d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.</p> <p>e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;</p> <p>f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;</p> <p>g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e <i>placement</i>, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;</p> <p>i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;</p>	<p>riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti, secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;</p> <p>d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà;</p> <p>e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;</p> <p>f) approva, entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo <i>e li sottopone al Consiglio di Facoltà;</i></p> <p>g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, l'orientamento, il tutorato ed il placement, nonché alla definizione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>h) <i>redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, predisponendo i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 dello Statuto e lo sottopone al Consiglio di Facoltà;</i></p> <p>i) approva esamina le collaborazioni e le convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati al fine di creare sinergie e reperire finanziamenti esterni <i>e le sottopone al Consiglio di Facoltà;</i></p>
--	---

<p>m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;</p> <p>n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - professori associati - ricercatori - personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario - studenti <p>Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.</p> <p>3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.</p> <p>4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.</p> <p>5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.</p> <p>6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi</p>	<p>l) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;</p> <p>m) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari, e, in misura paritetica, da una rappresentanza delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - professori associati - ricercatori - personale tecnico-amministrativo - studenti <p>Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in giunta.</p> <p>3. Ai lavori della giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo. E, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, i Direttori delle Scuole di Dottorato, e i Presidenti dei Corsi di Studio o di Area Didattica.</p> <p><i>4. Ove uno o più Direttori di Dipartimento sia professore associato è proporzionalmente ridotta la rappresentanza dei professori associati e aumentata quella dei professori ordinari.</i></p> <p>5. La giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.</p> <p>6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti, <i>anche per via telematica</i>, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.</p> <p>7. Per la validità delle delibere della Giunta è</p>
--	--

<p>diritto al voto.</p> <p>7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.</p> <p>8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.</p> <p>9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.</p> <p>10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.</p> <p>11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.</p> <p>Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica</p> <p>1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.</p> <p>2. Il Nucleo si compone di n. membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.</p>	<p>necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.</p> <p>8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.</p> <p>9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale, a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.</p> <p>10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.</p> <p>11. <i>Ove ciò non sia possibile</i> il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.</p> <p>12. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.</p> <p>Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica</p> <p>1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo al fine di realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>2. Il Nucleo è <i>formato da sei componenti: cinque</i> designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni, in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti e uno studente. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.</p>
--	---

<p>3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.</p> <p>4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 9 - Osservatorio studentesco</p> <p>1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.</p> <p>2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.</p> <p>Art. 10 - Il Garante degli studenti</p> <p>1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).</p> <p>3. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.</p> <p>3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in</p>	<p>3. Il Nucleo procede, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, organizza ed esamina i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti e predisponde poi il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.</p> <p>4. Il Nucleo può proporre al Consiglio di Facoltà l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 9 - Osservatorio studentesco</p> <p>1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.</p> <p>2. L'Osservatorio studentesco è composto da <i>nove</i> studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.</p> <p>Art. 10 - Il Garante degli studenti</p> <p>1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5, comma 5, dello Statuto come <i>organo</i> indipendente <i>dagli organi e strutture accademiche</i>.</p> <p>2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, tra i professori di ruolo, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti.</p> <p>3. Il Garante degli studenti è a disposizione <i>collabora</i> con l'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. A tale fine ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al</p>
---	---

<p>relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>	<p>Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario</p> <p>1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.</p> <p>2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.</p> <p>3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.</p> <p>4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.</p>	<p>Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo</p> <p>1. La Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove il numero del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede all'integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.</p> <p>2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.</p> <p>3. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.</p> <p>4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.</p>
<p>Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti</p> <p>1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.</p> <p>2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.</p> <p>3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in</p>	<p>Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti</p> <p>1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.</p> <p>2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero complessivamente non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.</p> <p>3. Le elezioni sono valide qualora ad esse</p>

<p>proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.</p> <p>4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.</p> <p>5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.</p> <p>6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.</p> <p>7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside; il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.</p> <p>8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.</p> <p>9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi: - con il cessare dello status di studente,</p>	<p>partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti, con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.</p> <p>4. <i>Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà sono indette, ogni triennio, con decreto del Preside, che ne fissa la data, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza studentesca. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è stabilito, sulla base del criterio di cui al comma 2 del presente articolo, nel decreto di indizione delle elezioni. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono le lezioni, possibilmente in contemporanea con le lezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.</i></p> <p>5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.</p> <p>6. L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposto dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside, ed è portato a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.</p> <p>7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio della Facoltà. <i>Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo nella Facoltà sede amministrativa del corso.</i> Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside; il mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.</p> <p>8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità di uno degli eletti, subentra <i>lo studente successivo per numero di preferenze nella stessa lista</i>; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.</p> <p>9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi: a) con il cessare dello <i>status</i> di studente <i>della</i></p>
--	--

- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.

2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.

5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

Facoltà;

b) con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 - Corsi di studio

1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree Didattiche di pertinenza ed assume la responsabilità della loro razionalizzazione e valutazione.

2. L'Area Didattica e ciascun Corso di Studio afferente alla Facoltà sono retti dal Consiglio composto, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo; da tutti i docenti afferenti e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sull'organizzazione didattica del *Corso di Studio o dell'Area*.

3. I docenti che compongono il Consiglio eleggono al loro interno il Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e proporre - in accordo con il/i Dipartimento/i interessato/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.

5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti dal Consiglio di Facoltà su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare, ove occorra, l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione ed indicando le risorse necessarie, in particolare per quanto attiene alle coperture didattiche, che deve essere assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. La proposta viene trasmessa alla Facoltà interessata per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.

<p>6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.</p> <p>Art. 14 - Dotazione di personale</p> <p>1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>4. Costituisce personale della Facoltà:</p> <p>a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;</p> <p>b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;</p> <p>c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di <i>placement</i> e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.</p> <p>3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia</p>	<p>6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera m, dello Statuto.</p> <p>Art. 14 - Dotazione di personale</p> <p>1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>2. Sono centri di riferimento del personale della Facoltà:</p> <p>a) Il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Organizza l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuva il Segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo.</p> <p>b) Il Segretario amministrativo. Dipende <i>direttamente</i> dal Preside, è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;</p> <p>c) Il Manager didattico. <i>Costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio.</i> Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza". Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di <i>placement</i> e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.</p> <p>d) Il Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure</p>
---	---

<p>funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.</p>	<p>amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.</p> <p><i>e) Il Direttore della Biblioteca di Facoltà "Barone" è responsabile della biblioteca, dei servizi annessi e del Centro "A. Spinelli"; per tali attività si avvale della collaborazione del personale assegnato alla struttura; partecipa alle sedute della Giunta, su invito del Preside, per gli argomenti attinenti ai servizi assegnati alla struttura.</i></p> <p><i>f) Il Responsabile del Servizio di Calcolo è responsabile della rete di Facoltà wired e wireless; coordina i laboratori multimediali; è responsabile della rete intranet della Presidenza; cura il sito della struttura, nonché la progettazione e la gestione degli apparati tecnologici nelle aule della Facoltà. Per tali attività si avvale della collaborazione del personale assegnato alla struttura. Partecipa alle sedute della Giunta, su invito del Preside, per gli argomenti attinenti ai servizi assegnati alla struttura.</i></p>
<p>Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative (solo per le facoltà con attività di area medica)</p>	
<p>Art. 16 - Norme finali e transitorie</p> <p>1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.</p> <p>3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.</p> <p>4. Il regolamento e le successive eventuali</p>	<p>Art. 16 - Norme finali e transitorie</p> <p>1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.</p> <p>3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.</p> <p>4. Il regolamento e le successive eventuali</p>

<p>modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.</p> <p>5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.</p> <p>6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.</p> <p>7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.</p>	<p>modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.</p>
---	---

Regolamento tipo Facoltà

Regolamento MEDICINA E PSICOLOGIA

	Versione approvata dal CdF del 18.07.2011
<p>Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà</p> <p>1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.</p> <p>2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.</p> <p>3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.</p> <p>4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>Art. 2 - Afferenza alla Facoltà</p> <p>1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none">a)b)c)d)	<p>Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà</p> <p>1. La Facoltà di Medicina e Psicologia, istituita con D.R. n. 600 del 30.09.2010 è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.</p> <p>2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti, nell'ambito scientifico-didattico medico-chirurgico-sanitario e all'ambito scientifico didattico della psicologia e delle scienze dell'educazione e del servizio sociale; essa è preposta a favorirne lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica, nonché a promuovere la salute e il benessere psicofisico delle persone.</p> <p>3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà .</p> <p>La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>Art. 2 - Afferenza alla Facoltà</p> <p>1. Afferiscono alla Facoltà di Medicina e Psicologia i Dipartimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Medicina Clinica e Molecolareb. Medico-chirurgico di scienze cliniche, tecno-biomediche e medicina traslazionalec. Neuroscienze, salute mentale e organi di senso - NESMOSd. Psicologiae. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione

<p>-</p> <p>Art. 3 - Organi della Facoltà</p> <p>1. Sono Organi della Facoltà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il Preside, b) il Consiglio, c) la Giunta, d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, e) l'Osservatorio studentesco, f) il Garante degli studenti. <p>Art. 4 - Preside</p> <p>1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.</p> <p>2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università; b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà; c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà; d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo; 	<ol style="list-style-type: none"> f. Psicologia dinamica e clinica g. Salute della Donna e Medicina Territoriale <p>Art. 3 - Organi della Facoltà</p> <p>1. Sono Organi della Facoltà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il Preside, b. il Consiglio, c. la Giunta, d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, e. Gli osservatori studenteschi, f. Garanti degli studenti. <p>Art. 4 - Preside</p> <p>1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.</p> <p>2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università; b. elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà; c. è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà; d. è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
---	---

<p>e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e <i>placement</i>; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;</p> <p>g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.</p> <p>4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.</p> <p>5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.</p> <p>6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.</p>	<p>e. è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e <i>placement</i>; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>f. cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;</p> <p>g. svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dai Responsabili delle segreterie studenti.</p> <p>4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario. Quest'ultimo è individuato in un professore non afferente alla stessa area scientifico-didattica del Preside.</p> <p>5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.</p> <p>6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.</p>
---	---

<p>7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.</p> <p>8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.</p> <p>9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato; b) nel caso in cui il Preside si dimetta; c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi. <p>10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.</p> <p>11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.</p> <p>12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.</p>	<p>7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.</p> <p>8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.</p> <p>9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato; b) nel caso in cui il Preside si dimetta; c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi. <p>10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.</p> <p>11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.</p> <p>12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.</p>
---	---

<p>Art. 5 - Consiglio di Facoltà</p> <p>1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.</p> <p>2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.</p> <p>3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.</p> <p>5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario</p>	<p>Art. 4 - Consiglio di Facoltà</p> <p>1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero pari/non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.</p> <p>2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge.</p> <p>3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.</p> <p>5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli</p>
--	--

<p>verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.</p> <p>7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.</p> <p>8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.</p> <p>9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p> <p>10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.</p>	<p>argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.</p> <p>7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.</p> <p>8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.</p> <p>9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p> <p>10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.</p>
<p>Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:</p> <p>a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;</p> <p>b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltrare al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di</p>	<p>Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:</p> <p>a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;</p> <p>b) approva o modifica, provvedendo al</p>

<p>Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;</p> <p>c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;</p> <p>d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;</p> <p>e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;</p> <p>f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;</p> <p>g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;</p> <p>h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.</p>	<p>successivo inoltra al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;</p> <p>c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;</p> <p>d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;</p> <p>e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;</p> <p>f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;</p> <p>g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;</p> <p>h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo</p>
--	---

<p>3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (<i>Team Qualità</i>); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.</p> <p>4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.</p> <p>Art. 7 - Giunta</p> <p>1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:</p> <p>a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;</p> <p>b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;</p> <p>c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli</p>	<p>dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.</p> <p>3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (<i>Team Qualità</i>); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.</p> <p>4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.</p> <p>Art. 7 - Giunta</p> <p>1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:</p> <p>a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;</p> <p>b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;</p> <p>c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le</p>
---	--

<p>spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;</p> <p>d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.</p> <p>e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;</p> <p>f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;</p> <p>g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e <i>placement</i>, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;</p> <p>i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;</p> <p>m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni</p>	<p>sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;</p> <p>d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.</p> <p>e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;</p> <p>f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;</p> <p>g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e <i>placement</i>, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;</p> <p>h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;</p> <p>i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;</p> <p>j) può costituire commissioni o gruppi di</p>
--	---

<p>istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;</p> <p>n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - professori associati - ricercatori - personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario - studenti <p>Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.</p> <p>3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.</p> <p>4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.</p>	<p>lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;</p> <p>k) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è espressione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà; è composta dai Direttori dei Dipartimenti anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - professori associati, in ragione di un membro di ogni Dipartimento; - ricercatori, in ragione di un membro di ogni Dipartimento; - personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario, in ragione di un membro di ogni Dipartimento; - studenti per entrambe le aree scientifico-didattiche rappresentate nella Facoltà. <p>Le rappresentanze dei professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono elette da ciascun Consiglio di Dipartimento nel corso di un'apposita adunanza: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.</p> <p>I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli Studenti eletti nel Consiglio di Facoltà.</p> <p>3. Ai lavori della Giunta partecipano, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo, e, con diritto di voto solo in caso di assenza del Preside, il Vice-Preside Vicario. Partecipano, inoltre, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.</p> <p>4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.</p>
--	---

<p>5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.</p> <p>6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.</p> <p>7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.</p> <p>8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.</p> <p>9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.</p> <p>10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.</p> <p>11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.</p>	<p>5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.</p> <p>6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.</p> <p>7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.</p> <p>8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario, individuato nel Vice-preside Vicario, con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.</p> <p>9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.</p> <p>10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.</p> <p>11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.</p>
<p>Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica</p> <p>1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.</p>	<p>Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica</p> <p>1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la</p>

<p>2. Il Nucleo si compone di n. membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.</p> <p>3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.</p> <p>4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 9 - Osservatorio studentesco</p> <p>1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.</p>	<p>valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità. Collabora altresì con gli Osservatori Studenteschi e il Team Qualità.</p> <p>2. Il Nucleo si compone di 4 docenti, di cui due esterni alla Facoltà, designati dalla Giunta di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare equamente le due aree scientifico-didattiche della Facoltà, sulla base di criteri che garantiscono l'efficienza e l'autorevolezza del Nucleo stesso. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente e si avvalgono di un adeguato supporto amministrativo. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.</p> <p>3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.</p> <p>4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 9 - Osservatorio studentesco</p> <p>1. In riferimento alle aree scientifico-didattiche della Facoltà, sono istituiti due Osservatori Studenteschi che hanno il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle</p>
--	---

<p>2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.</p> <p>Art. 10 - Il Garante degli studenti</p> <p>1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).</p> <p>2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. <i>[Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti, <u>eliminato nella seduta del 19.4.2011</u>].</i></p> <p>3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p> <p>Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario</p> <p>1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del</p>	<p>attività formative di competenza. A tali fini, i due Osservatori collaborano con il team qualità della Facoltà e con il Nucleo di valutazione.</p> <p>2. I due Osservatori sono composti ognuno da tre studenti delle due aree scientifico-didattiche della Facoltà; essi sono eletti per un triennio/biennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.</p> <p>Art. 10 - Il Garante degli studenti</p> <p>1. In riferimento alle aree scientifico-didattiche della Facoltà, sono istituiti due Garanti degli Studenti ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendenti da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).</p> <p>2. I Garanti degli studenti, in ragione di uno per ogni area didattica rappresentata nella Facoltà, sono nominati dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta.</p> <p>3. I Garanti degli studenti sono a disposizione degli Osservatori studenteschi per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Essi hanno il diritto di compiere accertamenti e riferiscono al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che ad essi si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p> <p>Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario</p> <p>1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e</p>
--	---

<p>personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.</p> <p>2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.</p> <p>3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.</p> <p>4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.</p>	<p>del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.</p> <p>2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.</p> <p>3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.</p> <p>4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.</p>
<p>Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti</p> <p>1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti.</p> <p>2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.</p> <p>3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.</p>	<p>Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti</p> <p>1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di più liste concorrenti, <u>almeno</u> una per ogni area didattica della facoltà.</p> <p>2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero pari al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.</p> <p>3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.</p>

<p>4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.</p> <p>4. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.</p> <p>6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.</p> <p>7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.</p> <p>8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.</p> <p>9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il cessare dello status di studente, - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università. 	<p>4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.</p> <p>5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.</p> <p>6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.</p> <p>7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.</p> <p>8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.</p> <p>9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il cessare dello status di studente, - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.
<p>Art. 13 - Corsi di studio</p> <p>1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della</p>	<p>Art. 13 - Corsi di studio</p> <p>1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle</p>

<p>razionalizzazione e della valutazione.</p> <p>2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.</p> <p>3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.</p> <p>4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.</p> <p>5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.</p> <p>6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.</p>	<p>Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.</p> <p>2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.</p> <p>3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.</p> <p>4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.</p> <p>5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.</p> <p>6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m dello Statuto.</p>
---	---

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;

c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la

Art. 14 - Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;

c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di *placement* e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le

carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative *(solo per le facoltà con attività di area medica)*

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, la Facoltà attribuisce i compiti assistenziali e il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.

3. Al riguardo il parere e/o la proposta sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative *(solo per le facoltà con attività di area medica)*

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, la Facoltà attribuisce i compiti assistenziali e il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.

3. Al riguardo il parere e/o la proposta sono assunti dal Rettore che ne cura il successivo iter.

<p>Art. 16 - Norme finali e transitorie</p> <p>1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.</p> <p>3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.</p> <p>4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.</p> <p>5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.</p> <p>6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.</p> <p>7. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.</p>	<p>Art. 16 - Norme finali e transitorie</p> <p>1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.</p> <p>3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.</p> <p>4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.</p> <p>5. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.</p> <p>6. In prima applicazione e comunque fino al 31 dicembre 2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi. Il presente Regolamento - tipo entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento. L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.</p>
---	--